

Disposizioni in attuazione dell'art. 3 bis della Legge 225/1992 e della Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004
Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale

DELIBERA GIUNTA REGIONALE

CAPO I – Disposizioni Generali

Art.1 – Oggetto

1.- Le presenti disposizioni, in attuazione dell'art. 3 bis della Legge n.225/1992 così come integrata alla Legge n.100/2012, e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 avente ad oggetto "Indirizzi Operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile" disciplinano:

- i compiti e la composizione del Centro Funzionale Regionale;
- l'organizzazione, la distribuzione delle funzioni, le attività, gli assetti e le responsabilità dei Servizi Funzionali di cui è composto il Centro Funzionale Regionale;
- le modalità di adozione degli atti regionali concernenti il sistema di allertamento regionale per rischi meteorologici, idraulici ed idrogeologici, i conseguenti livelli di allerta e stati di operatività del sistema della protezione civile;
- le modalità di funzionamento del Centro Funzionale Regionale sia in modalità ordinaria che nel caso attivazione del sistema di allertamento regionale e/o in occasione di eventi meteo rilevanti per le attività di protezione civile;
- le modalità di coordinamento operativo tra il Centro Funzionale e i soggetti componenti il sistema regionale di protezione civile, sia nella fase di previsione che durante un evento rilevante per le attività di protezione civile;
- le modalità di comunicazione pubblica della Regione in relazione alle informazioni del sistema di allertamento.

2. Le presenti disposizioni disciplinano altresì le modalità di previsione, monitoraggio, gestione e risposta ai rischi connesse ai fenomeni meteorologici quali i temporali, la neve, le condizioni del mare, il vento, il ghiaccio.

CAPO II – Centro Funzionale Regionale

Art. 2 Compiti e composizione del Centro Funzionale Regionale

1. Il Centro Funzionale Regionale (CFR) assicura un servizio continuativo di supporto alle decisioni delle autorità competenti per la gestione dell'emergenza e garantisce le attività strumentali necessarie a raggiungere la piena ed efficiente funzionalità del Sistema regionale della Protezione Civile di cui è parte.

2. Il Centro Funzionale Regionale è composto, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004, dai seguenti **Servizi Funzionali**:

a) un **"Servizio Funzionale Meteo"** a cui compete: la responsabilità della fase previsionale meteorologica tramite l'interpretazione delle informazioni di osservazione e quelle prodotte dai modelli meteorologici, marini ed oceanografici; il mantenimento della suddetta catena modellistica operativa meteorologica e meteo-marina; la valutazione della pericolosità di specifici fenomeni meteorologici quali i temporali, la neve, le mareggiate, il vento, il ghiaccio; la conseguente emissione di Bollettini e Avvisi per quanto di competenza; il supporto alle decisioni delle Autorità di Protezione Civile competenti.

b) un **"Servizio Funzionale Idrologico-Idraulico"** a cui compete, :

b.1) la gestione della Rete meteo-pluvio-idrometrica e mareografica; la raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati dalle reti di rilevamento e sorveglianza;

b.2) l'interpretazione dei dati rilevati e delle informazioni prodotte dai modelli previsionali; il supporto alle decisioni delle Autorità di Protezione Civile competenti; lo sviluppo dell'analisi idrologica e della modellistica previsionale per rischio idrogeologico e idraulico; la valutazione del livello di criticità atteso relativamente ai rischi idrogeologico e idraulico; la conseguente emissione di Bollettini e Avvisi per quanto di competenza; il supporto alle decisioni delle Autorità di Protezione Civile competenti.

b.3) la gestione del Sistema di Scambio Informativo che garantisce il funzionamento dei sistemi di comunicazione, cura l'interscambio dei dati, anche in forma grafica e della messaggistica tra i Centri Funzionali anche ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 2 della legge n. 183/1989 (ora D. Lgs. 152/2006) ed all'art. 88 del decreto legislativo n. 112/1998

3. Il **"Servizio Funzionale Meteo"** di cui al punto a) è istituito presso il Consorzio LAMMA e in responsabilità dell'Amministratore Unico del Consorzio LAMMA o suo delegato.

4. Il **"Servizio Funzionale Idrologico-Idraulico"** è istituito presso il Servizio Idrologico Regionale della Regione Toscana e in responsabilità del Dirigente dello stesso.

5. I Responsabili dei Servizi Funzionali di cui ai commi 3 e 4 operano in costante sinergia mantenendo tuttavia completa autonomia decisionale, organizzativa e di responsabilità in merito alle attività di propria competenza esercitando le proprie funzioni secondo quanto disciplinato dalle presenti disposizioni.

6. Il Responsabile del Settore Idrologico Regionale rappresenta il Centro Funzionale Regionale all'interno della rete nazionale dei Centri Funzionali Regionali e Centrale assicurando comunque una informazione rivolta al Responsabile del Servizio Funzionale Meteo di tutte le comunicazioni intercorse e della partecipazione ai gruppi di lavoro ed ai tavoli nazionali ed interregionali.

7. Il Responsabile del Settore Idrologico Regionale informa il Responsabile del Settore Regionale della Protezione Civile su eventuali questioni di interesse emerse nel corso dell'attività di cui al comma 6.

Art.3 Raccordo con le attività del Sistema Regionale di Protezione Civile

1. In caso di attivazione delle fasi operative corrispondenti all'allerta o a condizioni reali riconducibili a scenari di criticità almeno moderata, il Responsabile del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile si avvale del Centro Funzionale Regionale e delle strutture regionali utili a garantire l'adeguato, immediato e tempestivo supporto tecnico e conoscitivo.
2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma il Responsabile del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile può attivare, presiedendolo, un Tavolo Tecnico di Coordinamento di Protezione Civile cui fanno parte, di norma, il Responsabile del Settore Idrologico Regionale, l'Amministratore Unico del LAMMA in qualità di Responsabile del Servizio Funzionale Meteo, il Responsabile del Settore Difesa del Suolo, Il Responsabile del Genio civile di Bacino competente per il territorio interessato, o loro delegati.
3. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento assicura la gestione integrata delle fasi di allerta, il presidio sull'eventuale evento e il coordinamento dei vari soggetti coinvolti nel sistema regionale della Protezione Civile.
4. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento di cui ai punti precedenti svolge la sua attività all'interno della "Unità di Valutazione Scenario" o della "Unità di Crisi " regionale ai sensi del Piano Operativo Regionale di Protezione Civile di cui alla Delibera GR N. 1040 del 25/11/2014.
5. Il Responsabile del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile convoca i soggetti di cui al comma 2) garantendo, ai fini della immediatezza del confronto, la possibilità di attivare strumenti telematici di videoconferenza.
6. In caso di attivazione delle fasi operative di cui al comma 1) viene assicurato un archivio, digitale e cartaceo, delle comunicazioni intercorse tra il Centro Funzionale Regionale e gli altri soggetti del Sistema Regionale della Protezione Civile.

Capo III – Attività del Centro Funzionale Regionale - CFR

Art. 4 Attività del Centro Funzionale e relativi aspetti organizzativi

1. L'attività del Centro Funzionale Regionale viene svolta:
 - α) in assetto ordinario, in assenza dello Stato di Allerta;
 - β) in assetto straordinario, in presenza dello Stato di Allerta o del verificarsi di eventi non previsti di cui all'art. 13 comma 2);
2. Il Centro Funzionale assicura di norma lo svolgersi della attività, tramite i due Servizi Funzionali, 7 giorni su 7 per l'intero anno.

Art. 5 Attività del Centro Funzionale Regionale in assetto ordinario

Il CFR assicura, nella modalità di assetto ordinario, di cui all'art. 4 comma 1 lettera a), tramite il Servizio Funzionale "Meteo", le seguenti attività nel tempo reale:

- a) le previsioni delle condizioni meteorologiche attraverso il Bollettino Meteo Regionale (art 8) e la previsione delle forzanti meteorologiche per il sistema di protezione civile attraverso il Bollettino di Vigilanza Meteorologica (art. 9);
- b) la diffusione dei prodotti derivati dalle osservazioni strumentali satellitari, dai sistemi radar e dalla modellistica previsionale disponibile;
- c) la valutazione della pericolosità e dei possibili scenari di criticità relativi ai fenomeni meteorologici quali i temporali forti, la neve, le condizioni del mare, il vento, il ghiaccio;
- d) in caso di necessità, attivandosi temporaneamente in analogia ai casi di cui all'Art.13 comma2, assicura monitoraggi strumentali e/o testuali per quanto di competenza, secondo orari da concordare con il Settore Sistema Regionale della Protezione Civile;

2. Il CFR assicura, nella modalità di assetto ordinario, tramite il Servizio Funzionale "Idrogeologico-idraulico", le seguenti attività nel tempo reale:

- a) la funzionalità dei sistemi informativi e delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche e mareografica nonché il controllo qualitativo e quantitativo dei dati rilevati, anche eventualmente tramite sistemi di segnalazione automatica di anomalie;
- b) la valutazione della pericolosità e dei possibili scenari di criticità relativi agli effetti delle piogge previste da un punto di vista idraulico ed idrogeologico;
- c) in caso di necessità, attivandosi temporaneamente in analogia ai casi di cui all'Art.13 comma2, assicura monitoraggi strumentali e/o testuali per quanto di competenza, secondo orari da concordare con il Settore Sistema Regionale della Protezione Civile;
- d) il funzionamento delle strutture di comunicazione informatiche ed il necessario flusso informativo.

3. In assetto ordinario il Centro Funzionale Regionale, secondo l'assetto ordinario delle competenze, assicura altresì la seguente attività relativa al tempo differito:

- α) per ogni tipologia di rischio, l'individuazione dell'insieme di valori degli indicatori che, singolarmente o concorrendo tra loro, definiscono, un sistema di soglie articolato almeno sui due livelli di moderata ed elevata criticità, oltre che un livello base di situazione ordinaria, in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni;
- β) l'aggiornamento delle banche dati, la ricostruzione degli eventi significativi e, per quanto di competenza, degli effetti prodotti anche tramite la produzione di note;

- χ) lo sviluppo e la messa a punto delle modellazioni meteo e dei altri modelli di supporto all'individuazione degli scenari di evento quali quelli idrologici, idraulici e idrogeologici;
- δ) lo sviluppo e il mantenimento in efficienza di tutti i sistemi di monitoraggio e scambio informativo funzionali all'attività di Centro Funzionale.

4. I Responsabili dei Servizi Funzionali Regionali assicurano la verifica ex post del grado di affidabilità dei valori di cui al comma 3) lettera a).

Art. 6 Attività del Centro Funzionale Regionale in assetto straordinario

1. Il CFR assicura, nella modalità di assetto straordinario di cui all'art. 4 comma 1 lettera b), oltre alle attività delle fasi precedenti:

- a) estensione del servizio a tutte le 24 ore;
- b) attivazione di un monitoraggio e sorveglianza in continuo relativo ai dati meteo-idrologici, attraverso la composizione e rappresentazione degli stessi, secondo orari da stabilire con il Sistema Regionale della Protezione Civile e in raccordo con esso;
- c) la previsione a breve termine dell'evoluzione dell'evento e l'eventuale aggiornamento circa la previsione sull'evento nel suo complesso;
- d) la verifica del livello di criticità in essere e previsto, attraverso il confronto delle misure rilevate con le soglie adottate anche con eventuali notizie provenienti dal territorio attraverso l'attività di raccordo svolta dal Settore Sistema Regionale della Protezione Civile;
- e) l'eventuale produzione di informazioni di maggior dettaglio spazio-temporale relativamente a eventi di particolare intensità ed alle zone a cui è attribuito un livello di criticità moderato o elevato.

Art. 7 Scenari di criticità e zone di allerta

1. A ciascuna tipologia di rischio e per ciascuna zona di allertamento, così come individuati nell'Avviso di Criticità di cui all'art. 10, corrisponde, sia in fase previsionale che in corso di evento, uno scenario di criticità articolato su 3 livelli: Criticità ordinaria; Criticità moderata; Criticità elevata.

2. In accordo con la Circolare "Indicazioni transitorie e temporanee – Chiarimenti, interpretazioni ed ulteriori indicazioni operative" della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/09/2005, la criticità ordinaria descrive una situazione in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni, tuttavia può comportare anche effetti significativi, con una possibile ed occasionale pericolosità per l'incolumità delle persone, ove si manifestino eventi intensi, quali temporali accompagnati da fulmini, rovesci di pioggia e grandinate nonché colpi di vento e trombe d'aria d'incerta previsione sia spaziale che temporale.

3. I livelli di criticità di cui al comma 1 sono associati al superamento di soglie specifiche, in funzione delle diverse tipologie di rischio

4. In caso di criticità assente, o comunque trascurabile ai fini di protezione civile, è definito un ulteriore livello detto livello di normalità.

5. Le terminologie e le definizioni utilizzate per individuare i tre livelli di criticità di cui al comma 1 sono definite in accordo con le direttive nazionali in materia e si riportano in tutti i documenti destinati ai soggetti del Sistema di Protezione Civile regionale e nazionale.

6. In attuazione di quanto deciso in sede di Conferenza delle Regioni con il Dipartimento Nazionale della Protezione civile il 5/12/2014, a livello nazionale è stata predisposta una correlazione tra scenari di criticità ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 e livelli di allerta rappresentati da “codici colore” secondo uno standard nazionale e a scala europea, come specificato nell’Allegato Tecnico di cui all’art.21.

7. Ai fini della valutazione dei possibili effetti al suolo, della valutazione della criticità ordinaria e delle criticità moderata o elevata (Avviso di criticità), il territorio regionale è suddiviso in zone di allerta omogenee. La cartografia con la delimitazione di tali zone, così come i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Firenze comprese in ciascuna zona, sono riportate nell’Allegato Tecnico di cui all’art.21

Art. 8 – Bollettino Meteo Regionale

1. Il Servizio Funzionale Meteo del CFR elabora quotidianamente, entro le ore 10.00, un Bollettino Meteo Regionale contenente le previsioni meteorologiche sul territorio regionale per il giorno di emissione e per i giorni successivi.

2. Il Bollettino Meteo Regionale è un documento generico , testuale e in forma grafica, non specifico per il Sistema Regionale di Protezione Civile

3. Il Bollettino Meteo Regionale viene aggiornato laddove necessario, a seguito di più recenti previsioni, al fine di renderlo coerente con il Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale di cui all’art.9

4. Il Bollettino Meteo Regionale è pubblicato sui siti istituzionali della Regione Toscana ai fini della sua più ampia divulgazione.

Art.9 – Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale

1. Il Servizio Funzionale Meteo del CFR elabora quotidianamente entro le ore 11.30 un bollettino, detto Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale, quale documento indirizzato al Sistema Regionale di Protezione Civile, e lo trasmette, per via informatica al Responsabile del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile ed al Responsabile del Servizio Idrologico Regionale.

2. Il Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale esprime la valutazione del settore Meteo sull'intensità di determinati fenomeni meteo, attraverso un sistema di

soglie ed una probabilità di accadimento, dettagliati sulle zone di allertamento per le successive 36 ore oltre la tendenza.

3. Il Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale compete alla responsabilità esclusiva del Servizio Meteo del Centro Funzionale Regionale.

4. La forma, la tempistica ed i contenuti del Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale sono definiti nell'Allegato di cui all'art. 21

Art. 10 – Bollettino di Valutazione delle Criticità / Avviso di Criticità Regionale

1. Ogni giorno entro le ore 13:00, a seguito dell'emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica di cui all'Art.9, i due Servizi del CFR elaborano un bollettino, detto Bollettino di Valutazione delle Criticità regionali, che rappresenta il livello di criticità prevista per ogni rischio di propria competenza e per ogni zona di allertamento, ovvero esprime la valutazione dei possibili effetti che le forzanti indicate nel Bollettino di Vigilanza e le condizioni in atto, potrebbero avere sul territorio tenendo conto della probabilità di accadimento.

2. In caso di criticità stimata pari o superiore al livello moderata il Bollettino di Valutazione delle Criticità assume valenza di Avviso di Criticità regionale e viene adottato dal Sistema Regionale di Protezione Civile.

3. Il Bollettino di Valutazione delle Criticità, così come l'Avviso di Criticità di cui al punto precedente, è in responsabilità, in base alle proprie competenze, dell'Amministratore Unico del Consorzio LAMMA e del Responsabile del Settore Meteo e del Servizio Idrogeologico e idraulico del Centro Funzionale Regionale.

4. Il “Bollettino di Valutazione delle Criticità Regionali” è trasmesso per via informatica al Settore Sistema Regionale della Protezione Civile e alla SOUP(Sala Operativa Unificata Permanente).

5. La forma ed i contenuti del Bollettino di Valutazione delle Criticità sono definiti nell'Allegato di cui all'art. 21.

Art. 11 – Avviso di Criticità Regionale

1. L'Avviso di Criticità di cui al comma 2 dell'Art.10 contiene una sezione che riporta una descrizione testuale quali-quantitativa e la tempistica dei fenomeni meteo.

2. L'Avviso di Criticità riporta per ciascuna zona il livello di criticità rispetto alle diverse tipologie di rischio nonché, se possibile, le previsioni sintetiche relative ad alcuni indicatori di criticità e lo scenario d'evento atteso per le successive 24-48 ore.

3. Per ciascuna tipologia di rischio è presente una sezione che riporta una descrizione testuale quali-quantitativa degli scenari di criticità attesi, oltre alla relativa articolazione temporale all'interno del periodo di validità dell'Avviso. E'

inoltre presente una tabella riepilogativa per tutti i rischi/livelli di criticità/zone e tempistica.

4. In corso di validità di Avviso di Criticità Regionale ogni nuova emissione di Avviso (prolungamento o modifica) sostituisce l'emissione precedente. Ogni nuova emissione segue le stesse modalità previste al presente articolo.

5. La forma ed i contenuti dell'Avviso di Criticità Regionale sono definiti nell'Allegato di cui all'art. 21.

CAPO IV Stato di Allerta

Art. 12 Attivazione dello Stato d'Allerta

1. L'Avviso di Criticità regionale emesso dal CFR a norma dell'art. 11 è adottato dal Responsabile del Sistema Regionale di Protezione Civile che lo dirama, per il tramite della Sala Operativa Regionale SOUP, a tutti i soggetti e con le modalità previste dall'art. 15.
2. L'Adozione e la diramazione dell'Avviso di Criticità da parte del Responsabile del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile attiva lo Stato di allerta e un livello di operatività "minimo" del sistema di protezione civile a seconda del livello di criticità atteso e per le zone indicate.
3. Fermo restando l'obbligo d'utilizzo dei livelli di criticità di cui all'art. 7 delle comunicazioni interne per i soggetti istituzionali di protezione civile e al fine di migliorare la capacità di comunicazione esterna, è definita la seguente terminologia da utilizzare in forma esclusiva in tutte le comunicazioni a carattere pubblico:

Codice colore scenario previsto	Fase Operativa attivata da Regione (minima da garantire)	Comunicazione esterna (allertamento)
<i>Comunicazione telematica di</i> Scenario previsto Codice VERDE	NORMALITA'	NORMALITA'
<i>Comunicazione telematica di</i> Scenario previsto Codice GIALLO	FASE DI VIGILANZA	Codice GIALLO - VIGILANZA
<i>Emissione Avviso di Criticità</i> Scenario previsto Codice ARANCIO	FASE DI ATTENZIONE	ALLERTA codice ARANCIO - FASE DI ATTENZIONE
<i>Emissione Avviso di Criticità</i> Scenario previsto Codice ROSSO	FASE DI PRE-ALLARME	ALLERTA codice ROSSO FASE DI PRE-ALLARME

4. E' previsto una ulteriore fase operativa del sistema di protezione civile detto "Allarme", che è attivato esclusivamente dalle Autorità di Protezione Civile locali quando la situazione in atto o prevista presuppone l'attivazione completa e indifferibile di tutte le misure per la messa in sicurezza della popolazione.
5. Il Responsabile del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile e gli Enti Destinatari nell'ambito della definizione dei propri piani di protezione civile possono attivare stati di operatività superiori a quelli minimi indicati nell'Adozione dello stato di Allerta.

6. L'adozione dello Stato di Allerta e la successiva trasmissione di cui al comma 2, oltre che l'Avviso di Criticità Regionale, riporta anche le principali attività da intraprendere per fronteggiare l'evento previsto.

7.- Lo stato di allerta cessa automaticamente al termine di validità del relativo Avviso di Criticità. Eventuali cessazioni anticipate su alcune o tutte le zone/rischi, o prolungamenti per zone già oggetto di avviso, verranno comunicati per sola via telematica.

8. A conclusione di ogni evento significativo il Settore Sistema Regionale della Protezione Civile ed Il Centro Funzionale Regionale, ognuno per la propria competenza, redigono un report di sintesi comprendente anche una descrizione degli effetti prodotti sul territorio e lo trasmettono alle Direzioni Generali competenti in materia.

Art.13 Attività del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile

1. In caso di adozione dello Stato di Allerta, il Settore sistema Regionale della Protezione Civile, tramite la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente), assicura la diramazione dell'allerta ai destinatari via fax, verificando telefonicamente la ricezione nel caso soggetti di competenza indicati di seguito, e se possibile via mail ed sms secondo le modalità previste dall'art. 15. Verifica altresì gli esiti delle trasmissioni e delle verifiche di ricezione di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Firenze sulla base delle conferme trasmesse dalle medesime ai sensi dell'art.16 ed attiva le procedure di cui all'art.16.

2. Nel caso del verificarsi di eventi critici non previsti attiva, per tramite della SOUP, il Centro Funzionale Regionale che assicura, laddove necessario, tutte o parte delle attività previste dall'assetto straordinario di cui all'art. 6.

3. Il Settore Sistema Regionale della Protezione Civile assicura, tramite la SOUP, il necessario flusso di informazioni provenienti dal territorio verso il CFR, indipendentemente dalla sussistenza di un'Allerta in vigore, dando conto della segnalazione di eventuali criticità in atto che potrebbero determinare diverse valutazioni degli scenari di rischio connessi a fenomeni meteo.

3. I Servizi costituenti il Centro Funzionale, la Sala Operativa Regionale e il Settore Sistema Regionale di Protezione Civile possono ricorrere a videoconferenza e comunicazione via radio per una valutazione congiunta di eventuali situazioni di rilievo.

4. Presso i locali della SOUP sarà prevista una postazione di lavoro a disposizione del personale del Centro Funzionale Regionale.

Art. 14 Metodologie di comunicazione pubblica

1. Il Sistema della Protezione Civile Regionale adotta metodologie di comunicazione semplificate volte a garantire la massima diffusione delle informazioni utili ad aumentare la consapevolezza dei cittadini e a ridurre la loro

esposizione ai rischi, anche al fine aumentare la personale capacità di auto-protezione e resilienza degli individui.

Art. 15 Trasmissione dello stato di allerta

1.- La Regione provvede, tramite la SOUP regionale, a trasmettere l'allerta direttamente ai seguenti soggetti interessati dallo stato di allerta medesimo:

- a) Province e Città Metropolitana di Firenze (d'ora in poi indicate come Province);
- b) Comune capoluogo di Regione;
- c) Anas – Compartimento di Firenze;
- d) Gestori rete autostradale (Autostrade Spa, Salt, Cisa);
- e) Enel;
- f) Telecom;
- g) Snam;
- h) RFI;
- i) Centrali operative 118;
- l) Dipartimento di Protezione Civile;
- m) Prefetture;
- n) Direzione Regionale dei VVF;
- o) Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche e ed elettriche – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- p) Coordinamento regionale del C.F.S.

2.- Le Province provvedono a trasmettere l'Allerta ai seguenti enti operanti nel territorio di competenza:

- a) Comuni (escluso il capoluogo di Regione), Centri Intercomunali, Unione dei Comuni, Consorzi di Bonifica;
- b) Soggetti gestori dei servizi pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.

3.- La trasmissione dell'Allerta regionale è effettuata tramite messaggio fax e/o sistemi informativi secondo le disposizioni in vigore a livello nazionale per la specifica materia, ferme restando le eventuali ulteriori forme di comunicazione concordate tra gli enti.

4. – La Regione tramite la SOUP provvede a comunicare anche telefonicamente la trasmissione dell'Allerta ai soggetti di cui al comma 1 lett. a) , b), m), n) e p).

5.- I soggetti di cui al comma 2 lett. a) e b) confermano la ricezione dell'Allerta alle Province con le modalità definite d'intesa con le medesime; le Province provvedono a loro volta a comunicare alla Regione, tramite messaggio fax o altre modalità precedentemente concordate, gli esiti delle procedure di trasmissione e conferma ricezione.

6.- Per le comunicazioni telefoniche si osservano le seguenti priorità:

- a) dalla Regione: Province e Comune capoluogo, Prefetture, Direzione Regionale VVF, Coordinamento regionale del CFS e a seguire eventuali altri soggetti;

b) dalle Province: Comuni e Centri Intercomunali e a seguire gli altri soggetti.

Art. 16 - Attività sostitutiva

1.- Nel caso in cui la Provincia/Città Metropolitana, per il sopraggiungere di circostanze impreviste e non riconducibili a carenze dell'organizzazione preposta, non sia in grado di procedere al ricevimento di un'Allerta regionale o alle trasmissioni di competenza, ne informa immediatamente la Regione che si sostituisce alla medesima in tale adempimento, provvedendo alla trasmissione direttamente, tramite messaggio fax, agli enti di cui all'art.15, comma 2, esclusa ogni ulteriore diversa forma di comunicazione eventualmente concordata dalla Provincia/Città Metropolitana medesima con gli enti destinatari. Le verifiche telefoniche rimarranno in competenza della Provincia/Città Metropolitana.

2.- Ai fini di cui al comma 1, è in responsabilità della Provincia/Città Metropolitana acquisire e comunicare immediatamente alla Regione le eventuali variazioni all'elenco dei destinatari delle trasmissioni di competenza e dei relativi riferimenti telefonici e fax.

CAPO V Adempimenti degli enti locali

Art. 17 Oggetto

1.- Le disposizioni del presente Capo V individuano le azioni ordinariamente connesse all'attivazione degli stati di allerta da porre in essere da parte degli enti indicati e da dimensionare in rapporto al livello di criticità previsto.

2.- Restano conseguentemente ferme le responsabilità dei singoli enti circa la valutazione della situazione in atto o prevista e delle conseguenti attivazioni, ancorché non previste nel presente Capo.

3.- Poiché documenti relativi al sistema di allertamento (Bollettini e Avvisi) sono emessi e resi disponibili giornalmente ad orari stabiliti sulle apposite piattaforme web, ciascun destinatario del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile è comunque tenuto a consultare queste informazioni in forma telematica autonomamente e quotidianamente sotto la propria responsabilità.

4.- Ulteriori disposizioni operative sono contenute nell'Allegato di cui all'art. 21.

Art. 18 - Adempimenti della Provincia e Città Metropolitana

1.- La Provincia/Città Metropolitana in caso di allerta provvede agli adempimenti previsti nelle disposizioni operative di cui all'Allegato di cui all'art. 21, e in particolare provvede ai seguenti adempimenti:

- Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24, verifica i collegamenti con le organizzazioni del volontariato convenzionate o comunque da attivare in caso di emergenza e con gli altri soggetti a supporto delle attività di soccorso;
- Attiva o verifica l'attivazione dei servizi tecnici della Provincia/Città Metropolitana e degli altri enti competenti per le attività di pronto intervento idraulico ed idrogeologico;
- Attiva il coordinamento provinciale del volontariato, se istituito;
- Attiva gli eventuali presidi già presenti sul territorio;
- Verifica lo stadio di attivazione del servizio di piena;
- Contatta la Prefettura per organizzare ogni opportuna collaborazione e la reciproca informazione;
- Verifica la necessità di attivare la Sala Operativa provinciale nelle dimensioni ritenute opportune;
- Attiva un costante rapporto informativo con i Comuni e i Centri Intercomunali interessati, verificandone, in rapporto con i Sindaci, la operatività;
- Attiva tutte le altre procedure previste nel piano provinciale di protezione civile in caso di allerta.

2.- La Provincia/Città Metropolitana provvede a comunicare alla Regione - Centro Funzionale regionale - tramite fax o servizio di e-mail su apposito account dedicato, tutte le attivazioni del servizio di piena, in conformità al documento che ne regola lo svolgimento. Altre comunicazioni, manovre di opere idrauliche finalizzate alla laminazione delle piene o eventuali compromissione delle opere di difesa idraulica, verranno comunicate per le vie brevi (telefono o radio) secondo eventuali specifici disciplinari da concordare.

3.- Dalla data prevista per l'inizio della criticità, o comunque in caso di evento in corso, la Provincia/Città Metropolitana provvede alla elaborazione di Report situazione in atto aventi ad oggetto gli effetti rilevati sul territorio e le eventuali azioni di contrasto attivate nonché le attività di protezione civile in essere e le risorse attivate, ai sensi delle disposizioni approvate con Decreto Dirig. n. 4772/2008 o successive integrazioni. I report sono trasmessi in via informatica alla SOUP regionale (o via fax in caso di malfunzionamento del sistema informatico). In ogni caso, al manifestarsi di improvvise gravi criticità, queste devono comunque essere immediatamente comunicate telefonicamente alla SOUP. I report sono altresì trasmessi via fax e/o informatica alla Prefettura e al Comando provinciale dei VVF.

4.- La SOUP regionale provvede a informare il Centro Funzionale Regionale in forma sintetica sul contenuto dei report trasmessi.

Art. 19 - Adempimenti del Comune

1. – Il Comune in caso di allerta provvede agli adempimenti previsti nelle disposizioni operative di cui all'Allegato di cui all'art. 21, e in particolare provvede ai seguenti adempimenti:

- Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 e verifica i collegamenti con i propri servizi tecnici e in particolare con quelli competenti per le attività di

pronto intervento nonché con le organizzazioni del volontariato convenzionate o comunque da attivare in caso di emergenza e con gli altri soggetti a supporto delle attività di soccorso;

- Verifica la reperibilità dei servizi tecnici comunali e delle associazioni di volontariato locali;
- Verifica l'efficienza e la disponibilità delle ulteriori risorse presenti sul territorio;
- Verifica le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto come previsto dal piano

comunale di protezione civile;

- Comunica alla Provincia/Città Metropolitana le determinazioni assunte, le attività in essere e le eventuali criticità, ai sensi delle disposizioni approvate con Decreto dirigit. n.4772/2008 o successive integrazioni;
- Verifica necessità di attivare il Centro Operativo Comunale se non già attivato;
- Attiva le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune in rapporto alla

criticità prevista;

- Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso di allerta.

2.- Ferme restando le eventuali iniziative di informazione generale adottate dalla Regione e dalle

Province, il Comune provvede a garantire l'attività di informazione alla popolazione interessata dalle criticità, facendo riferimento anche alle procedure di allerta, sia in fase preventiva sia in corso di evento.

CAPO VI Bollettini e Avvisi Nazionali

Art. 20 Bollettini e Avvisi Nazionali

1.- Il Bollettino di vigilanza meteo e il Bollettino di criticità nazionale previsti al punto 4 della Direttiva del PCM del 27.02.2004 emessi ed ufficializzati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasmessi al Centro Funzionale Regionale attraverso la pubblicazione quotidiana e senza ulteriore forma di comunicazione, rispettivamente sul sito web del Dipartimento stesso e su di un'area web riservata ed accessibile a scala di Regione.

2.- L'Avviso di Avverse Condizioni Meteorologiche e l'Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica nazionale previsti al punto 4 della Direttiva sono emessi ed ufficializzati dal Dipartimento della protezione civile, trasmessi al Centro funzionale regionale via fax e tramite pubblicazione su di un'area web riservata ed accessibile a scala di Regione.

3.- I documenti di cui ai commi 1 e 2 non sono oggetto di adozione da parte della Regione Toscana

e, ai fini di evitare possibili sovrapposizioni col sistema regionale di allerta, è esclusa la loro trasmissione al sistema degli enti locali ed agli altri soggetti interessati alle procedure di allertamento.

Capo VII Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 Modalità operative

1.- Le modalità operative sono definite in un apposito allegato tecnico alle presenti disposizioni che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 22 Disposizioni transitorie

In attuazione di quanto previsto nella Delibera N. 896 del 20-10-2014 relativa a "Disposizioni transitorie finalizzate al miglioramento della comunicazione dello stato di "vigilanza" nell'ambito del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile" e nelle more della emanazione di indirizzi nazionali in materia di allertamento, le presenti disposizioni regionali sono così integrate.

1.- Nel caso di previsione di "Codice Giallo" – "criticità ordinaria" per rischio idrogeologico-idraulico e temporali forti per il giorno di pubblicazione e/o il successivo, da cui deriva la conseguente assunzione della fase di "vigilanza" per le zone interessate, SOUP regionale ne dà immediata comunicazione telefonica ai soggetti coinvolti di cui ai punti a) e b) di cui al Art. 15 comma 1.

2.- In conseguenza della comunicazione di cui al comma 1 le Province/Città Metropolitana sono tenute a verificare presso i soggetti di cui all'Art. 15 comma 2 lett. a) ricadenti nelle zone interessate dalla "Codice Giallo" – "criticità ordinaria" per rischio idrogeologico-idraulico e temporali forti la presa visione del Bollettino di Vigilanza Meteo e del Bollettino di Valutazione delle Criticità/Avviso di Criticità e della conseguente assunzione dello stato di "vigilanza", secondo le stesse modalità definite d'intesa con le medesime per la verifica telefonica di ricezione degli Avvisi di Criticità; le Province/Città Metropolitana provvedono, a conclusione della procedura di verifica, a comunicare telefonicamente alla SOUP gli esiti della procedura stessa".